

Quattro disegni di legge su questioni di diritto. Portiamoci avanti col lavoro.

Vivi come se tu dovessi morire subito. Pensa come se tu non dovessi morire mai.

Questo ammonimento, terribile e fascinoso, viene attribuito di volta in volta a Jim Morrison o a Julius Evola: o anche (la Compagnia di Gesù va di moda di questi tempi) ai Gesuiti. In ogni caso, è un buon prontuario per chi voglia agire nel mondo, evitando di farsi paralizzare dalla paura del tempo senza fine o, all'opposto, dall'ansia della caducità. Lo stesso ammonimento vale anche per la domanda: quanto durerà questa legislatura? E si farà un Governo? E quanto sopravviverà? Intanto, diamoci una mossa e portiamoci avanti col lavoro. Per questo ho presentato 4 disegni di legge che affrontano altrettante cruciali questioni di diritto.

Tortura. È necessaria la qualificazione della tortura come delitto proprio (tipico, cioè, del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio), da ricomprendere tra i reati contro la libertà morale, in quanto lesivo in primo luogo della dignità. Va configurato come imprescrittibile, aggravato dall'eventuale morte della vittima e modulato sulla definizione (condivisa a livello internazionale) che ne dà la Convenzione delle Nazioni Unite del 1984. La previsione di tale reato attuerebbe finalmente l'unico "obbligo di tutela penale" stabilito dalla nostra Costituzione e sinora inadempito.

[Disegno di legge introduzione del reato di tortura nel codice penale](#)

Unioni civili. Va garantito uno statuto essenziale di diritti, doveri e disciplina giuridica alle forme di convivenza non basate sul vincolo matrimoniale, composte da due persone, anche dello stesso sesso (sul modello della legge tedesca del 2001, per quest'ultima ipotesi). In particolare, vanno estesi alle unioni civili i diritti riconosciuti alla famiglia tradizionale soprattutto nelle materie successoria, sanitaria, penitenziaria, fiscale e previdenziale, sul regime patrimoniale, sullo status giuridico dei figli nati in costanza dell'unione e sul loro affidamento, nonché sull'adozione. In questa sede si potrebbe anche disciplinare il così detto "divorzio breve", portando da 3 a 1 anno il tempo necessario che deve trascorrere dalla separazione per lo scioglimento del matrimonio.

[Disegno di legge Disciplina delle unioni civili](#)

Relazioni di cura e Testamento biologico. È necessaria una regolamentazione “leggera”, che sancisca il diritto all’autodeterminazione del singolo sulle scelte terapeutiche nella fase finale della vita, quale presidio di garanzia della dignità della persona, prevista dall’art. 32 della carta costituzionale; e quale parametro di legittimità di ogni trattamento sanitario. La Dichiarazione anticipata di trattamento, con efficacia vincolante, deve costituire lo strumento di espressione, da parte di ciascuno, della sovranità su di sé e sul proprio corpo, come ha anche riconosciuto la Corte costituzionale;

[Disegno di legge norme in materia di relazione di cura, consenso, urgenza medica, rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate](#)

Amnistia e Indulto. Come la Corte europea dei diritti umani continua a ribadire, una pena detentiva eseguita in condizioni inumane costituisce una delle più gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona e dei principi cardine dello Stato di diritto. La mancanza palese di uno spazio personale – in un contesto, peraltro, di negazione assoluta di ogni percorso rieducativo - costituisce di per sé, secondo la Corte, un trattamento inumano, degradante, una forma, cioè, di tortura, praticata ogni giorno nei confronti di condannati e detenuti in attesa di giudizio (come tali peraltro da presumersi innocenti). Alla luce di questo contesto, è ineludibile approvare anzitutto misure capaci di ridurre, nell’immediato, il sovraffollamento e di rendere quindi l’esecuzione della pena conforme alla funzione rieducativa che, sola, la legittima, secondo l’art. 27 della Costituzione italiana. A tal fine, nell’esercizio di quel potere clemenziale riservato al Parlamento, si prevede una amnistia per tutti i reati commessi entro il 14 marzo 2013 per i quali è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, ferme restando alcune esclusioni per i reati connotati da maggiore pericolosità sociale e lesivi di beni giuridici di rango costituzionale particolarmente elevato. Analoghe esclusioni sono previste per l’indulto, che è concesso nella misura di tre anni in linea generale e di cinque per i soli detenuti in gravi condizioni di salute.

Si tratta di misure che, in quanto complementari, potrebbero avere un effetto importante, oltre che sul sovraffollamento penitenziario, anche sul contenzioso giudiziario ma che, in ogni caso,

devono essere affiancate da modifiche al sistema penale sostanziale e processuale nonché all'ordinamento penitenziario.

[Disegno di legge Concessione di amnistia e indulto](#)